

# Condizioni generali di contratto: CGC Gruppo BRECO

BRECO-Holding AG, con le filiali BRECO-Bauelemente AG di San Gallo, Sursee, Wallisellen, Lancy e Bedano. Di seguito chiamato **Gruppo BRECO**.

## 1. Note generali

- 1.1. Le condizioni di seguito esposte costituiscono parte integrante dell'offerta e regolano la fornitura di materiale e l'installazione dei sistemi del Gruppo BRECO.
- 1.2. Salvo accordo contrario, opuscoli e cataloghi non sono documenti vincolanti. I dati riportati nella documentazione tecnica sono vincolanti solo se espressamente garantiti.
- 1.3. In caso di discrepanza tra il contratto con il cliente e le CGC, le disposizioni del contratto saranno prioritarie; le CGC del Gruppo BRECO saranno prioritarie rispetto alle eventuali condizioni di contratto del cliente. Eventuali condizioni del cliente diverse da quelle di BRECO saranno valide solo se accettate per iscritto da quest'ultima.

## 2. Stipula del contratto e forma scritta

- 2.1. Il contratto si intende validamente stipulato se tutte le parti hanno provveduto a sottoscrivere un contratto d'opera o se il cliente ha emesso un ordine scritto in cui si faccia riferimento a un'offerta del Gruppo BRECO.
- 2.2. Le eventuali successive modifiche e integrazioni all'ordine saranno legalmente valide solo dopo accordo scritto delle parti. Per poter essere legalmente validi, eventuali contestazioni, avvisi, reclami per difetti ecc. dovranno essere presentati in forma scritta.

## 3. Documentazione tecnica

- 3.1. La documentazione tecnica rimane di proprietà del Gruppo BRECO e non potrà essere copiata, riprodotta né portata in tutto o in parte a conoscenza di terze parti. Essa dovrà essere conservata con cura onde evitare che terze persone non autorizzate possano avervi accesso.
- 3.2. La documentazione tecnica trasmessa a corredo di offerte che non si trasformano in ordine dovrà essere restituita al Gruppo BRECO.

## 4. Fornitura, installazione e dimensioni

- 4.1. Il Gruppo BRECO fornisce e installa sistemi di comprovata qualità conformi allo stato della tecnica. Il contratto è vincolante sia per quanto riguarda la fornitura che per l'esecuzione delle opere di installazione. I materiali e le prestazioni forniti in aggiunta a quanto previsto dal contratto, e in particolare le modifiche all'ordine, verranno addebitati separatamente.

- 4.2. Quanto indicato in offerte, prospetti, disegni, sito Internet ecc. è conforme alle specifiche in vigore e allo stato della tecnica al momento dell'offerta. Il Gruppo BRECO si riserva di apportare modifiche al prodotto entro i termini di consegna o di esecuzione delle installazioni, sempreché queste non ne compromettano l'utilizzo funzionale inizialmente previsto.
- 4.3. Il committente è responsabile per il rispetto delle dimensioni e dei progetti concordati.

## **5. Termini di consegna e per l'esecuzione delle installazioni**

- 5.1. I termini per la fornitura dei materiali e i lavori di installazione verranno concordati in fase di conferimento dell'ordine. Gli slittamenti dovuti a ritardi di costruzione dovranno essere segnalati al più presto per poter concordare un nuovo termine.
- 5.2. Ritardi nella consegna o nell'esecuzione dei lavori di installazione dovuti a cause di forza maggiore, a ritardi nelle consegne dei sub-fornitori o a slittamenti delle opere di costruzione non danno alcun diritto al risarcimento dei danni né all'annullamento del contratto. Non si accettano sanzioni convenzionali.
- 5.3. Il termine di consegna decorre dal momento della stipula del contratto e dopo che tutte le formalità amministrative sono state adempiute, i pagamenti eseguiti e le eventuali garanzie fornite così come definito nell'ordine e dopo che tutti i principali aspetti tecnici sono stati chiariti. Il termine di consegna si intende rispettato se al cliente viene inviato l'avviso di merce pronta entro la relativa scadenza.
- 5.4. Qualora il cliente non rispetti i suoi impegni, e in particolare modifichi l'ordine successivamente alla sua emissione o non fornisca al Gruppo BRECO i dati a lui necessari, mettendolo così in condizione di non poter rispettare i termini di consegna, il Gruppo BRECO sarà autorizzato a prorogare il termine di consegna di un numero di giorni pari a quelli del ritardo accumulato.
- 5.5. Il termine di consegna potrà essere prorogato di un congruo numero di giorni anche per motivi di forza maggiore, in particolare in caso di epidemie, guerre, mobilitazioni, sommosse, interruzioni del lavoro per gravi motivi, incidenti, conflitti di lavoro, eventi naturali, provvedimenti od omissioni dell'autorità, scarto di pezzi in lavorazione essenziali o in caso di ritardi di consegna o mancata consegna da parte dei fornitori dei necessari materiali grezzi, semilavorati o prodotti finiti malgrado la diligenza profusa dal Gruppo BRECO.

## **6. Esecuzioni speciali e colori**

- 6.1. I prodotti in esecuzione speciale o che vengono sottoposti a trattamenti superficiali secondo specifiche del cliente non possono essere oggetto di reso da parte del cliente. La quantità ordinata verrà interamente fatturata. Previo accordo con il fornitore, essi potranno essere restituiti a quest'ultimo che provvederà al loro corretto smaltimento. I costi di smaltimento verranno preventivamente concordati.

## **7. Storni e resi di merce**

- 7.1. In caso di annullamento di un ordine in accordo con il Gruppo BRECO, al committente verranno comunque fatturati tutti i costi sostenuti fino al momento dell'annullamento.

- 7.2. La restituzione di materiale standard sarà accettata solo previo accordo. Tutte le spese per la restituzione saranno a carico del cliente. I prodotti resi saranno sottoposti a controllo e ad eventuale rimessa a nuovo prima di essere messi a magazzino. L'accredito terrà conto delle spese sostenute per tali operazioni. Nessun accredito sarà possibile per materiale difettoso o sporco.

## **8. Prezzi, pagamento e riserva di proprietà**

- 8.1. Salvo disposizioni contrarie espressamente contenute nell'offerta, i prezzi offerti dal Gruppo BRECO si intendono in franchi svizzeri, IVA esclusa. Tutti i costi accessori quali imballo, trasporto, assicurazione, esportazione, transito, importazione, dazi doganali e spese bancarie sono a carico del committente.
- 8.2. Se non diversamente concordato, la fattura sarà pagabile entro 30 giorni data fattura, al netto. Il Gruppo BRECO si riserva di richiedere un adeguato acconto sul pagamento o una garanzia all'atto della stipula del contratto.
- 8.3. Non è consentito ridurre, posticipare o portare in compensazione alcun pagamento in ragione di reclami, pretese o crediti in contropartita del cliente non accettati dal Gruppo BRECO.
- 8.4. Qualora il cliente non rispetti il termine di pagamento concordato sarà ritenuto moroso anche senza che gli sia stato inviato alcun sollecito e, se richiesto dal Gruppo BRECO, sarà tenuto al pagamento di interessi di mora nella misura dell'8% calcolati a partire dalla data di scadenza della fattura. Per ogni sollecito, al cliente può inoltre essere addebitata una commissione. Rimane salvo il diritto del Gruppo BRECO a pretendere un rimborso maggiore, sempre che sia in grado di provarlo.
- 8.5. I sistemi consegnati e installati restano di proprietà del Gruppo BRECO fino al loro totale pagamento. Il cliente è tenuto a partecipare a qualsiasi azione volta a motivare o salvaguardare la riserva di proprietà. Fino a che non avviene il passaggio di proprietà, il cliente è tenuto a fare dei sistemi forniti e installati un uso conforme allo scopo cui sono destinati e ai termini del contratto e a garantirne la buona manutenzione.

## **9. Pubblicità del cantiere**

- 9.1. Senza uno specifico accordo scritto il Gruppo BRECO si astiene dal partecipare alla pubblicità del cantiere.

## **10. Garanzia e responsabilità**

- 10.1. Il Gruppo BRECO garantisce i suoi prodotti per un periodo di 12 mesi nel caso delle forniture franco fabbrica e per un periodo di 24 mesi nel caso delle forniture comprensive di installazione. Per le semplici forniture di materiale, la garanzia ha inizio al momento dell'invio della merce da parte del Gruppo BRECO. Nel caso di forniture di materiali e/o installazione a cura del Gruppo BRECO, la garanzia ha inizio al momento della consegna dell'opera al cliente, ovvero nel momento in cui il cliente utilizza o è in grado di utilizzare l'opera.

- 10.2. Sono esclusi dalla garanzia i danni riconducibili alla normale usura, a una scarsa manutenzione, a sollecitazioni eccessive o a un uso non previsto dal contratto e in caso di installazione non conforme eseguita da terzi.
- 10.3. I difetti andranno immediatamente segnalati per iscritto al Gruppo BRECO.
- 10.4. In caso di danni dovuti all'uso di materiali difettosi o ad errori di produzione o di lavorazione, il Gruppo BRECO è tenuto, a sua scelta, a riparare il prodotto o a sostituirlo gratuitamente. Nel primo caso, il cliente si impegna a concedere al personale del Gruppo BRECO il necessario libero accesso al cantiere e a pazientare finché i lavori non siano terminati senza poter pretendere alcun indennizzo.
- 10.5. Nell'eventualità in cui il cliente sia in ritardo con i pagamenti, il Gruppo BRECO può rifiutare qualsiasi prestazione in garanzia, senza che questo comporti un'interruzione della durata della garanzia stessa.
- 10.6. La responsabilità del Gruppo BRECO è limitata alle caratteristiche garantite nell'ambito delle specifiche. In caso di rivendicazioni del cliente motivate da insufficiente consulenza o simile o da violazione degli obblighi accessori, il Gruppo BRECO risponde solo se alla base di tali comportamenti vi è intenzione illecita o colpa grave.
- 10.7. In particolare, il Gruppo BRECO non risponde per errori conseguenti a indicazioni insufficienti o erronea approvazione di disegni o modelli da parte del cliente.
- 10.8. Il Gruppo BRECO è coperto da un'assicurazione aziendale obbligatoria di responsabilità civile per danni a cose e persone. Il cliente che lo richiedesse può prendere visione della relativa polizza assicurativa. È esclusa qualsiasi altra responsabilità del Gruppo BRECO.

## **11. Luogo d'adempimento, diritto applicabile e foro competente**

- 11.1. Luogo di adempimento per forniture e pagamenti è la sede della filiale BRECO-Bauelemente AG che firma in qualità di partner contrattuale.
- 11.2. Il contratto è soggetto al **diritto svizzero**. Le presenti disposizioni sono prioritarie rispetto ad eventuali leggi dispositive contrarie.
- 11.3. È espressamente esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci dell'11.04.1980 (Convenzione di Vienna).
- 11.4. **Il foro competente è quello della sede della filiale BRECO-Bauelemente AG.** Il Gruppo BRECO ha tuttavia facoltà di procedere nei confronti del cliente anche nel suo luogo di residenza o presso la sua sede.

Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono valide dall'1.6.2009 e sostituiscono ogni precedente versione.